2202141111110

177

1. The 10

POLYMAN MARKATA

GAPO I

Disposizioni preliminari e servisio necroscopico

ART. I

Il presente regolamento ha lo scopo di coordinare e disciplinare, in armonia con ledisposizioni del Regolamento di Polizia Mortunzia 21 dicembre 1942, n. 1860, tutte le disposizioni che attengono nel Gomme, al servizio necroscopico e misure profilattiche relative, al servizio di custodia e di polizia del cimitero comunale e di quelli privati ed a tutte le operazioni che in via ordinaria e straordinaria vengano compante sui dedarrari.

ART. 2

Il servisio di polizia murtuaria è diretto dal Sindaco che lo effettua a messo dell'Ufficiale Sanitario, del custode del cimitero, e dell'altro personale incluso a tale uopo nella pianta organica del Comune.

CAPO II

penuncia dei decessi

ART. 3

Ogni caso di morte deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso, allo scopo di ottenere l'autorizzazione del trasporto del cadevere al Cimitero.

La denuncia deve essere fatta da uno dei consiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso. Se la morte avviene fusri dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da persone che ne sono informate.

In caso di morte in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dell'am-

.

ministrazione, deve trasmettere avviso della morte nel termine fissato nel primo comma all'ufficiale dello Stato Civile con le indicazioni stabilite nell'art. 140 dell'Ordinamento dello stato Civile 9 luglio 1939, n. 1238.

La demuncia va stesa sugli eppositi moduli forniti dal comune.

ART. 4

All'infuori dei casi di cui al precedente articolo, chiunque ha noticia di un decesso naturale o accidentale o delituoso riguardante una persona priva di assistenza, o rinviene in qualsimi luogo pubblico o privato un cadevere, deve darne immediata commicazione al Sindaco od al-l'Aurorisà di Pubblica Sicurema formendo Chita qualle noticio che possano riuscire utili per accercire la causa del-la norte.

L'obbligo della demuncia concerne anche i feti espulsi morti ed i prodotti abortivi di qualunque epoca della gestazione.

ART. 5

Nel caso di rinvenimento di membra o di pessi di cadavere umano, o anche soltanto di ossa umano, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco ilquale farà esazinare le parti rinvenute dal medico necroscopo, e darà comunicazione dei risultati degli accertamenti eseguiti all'Aurorettà giudiziaria.

ART. 6

A norma dell'art. 105, lettera a), del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, gli esercenti la professione di medico chirurgo devono, per ogni caso di morte di persona, da essi assistita, demunciare al Sindaco la malattia che, al loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denun-

The second secon



cia della presunta causa di marte deve essere fatta del medico mecroscopo.

L'obbligo della demuncia della consa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire astopsie dull'Amterità giudiziaria o che commune eseguano astopsie e riscontri diagnostici.

La demuncia deve essere fatta entro ventiquattre ore dall'accertamento del decesso, sugli appositi moduli for niti dal Comuze.

ART. ?

Quando vi sia sospetto che la morte dipenda da cause delittuose o, cuminque, non naturali, si a il medico che ha assistito la persona deceduta, sia quello che ha ess fettuato la visita mecroscopica sono obbligati ad informarne, a norma dell'art. 365 del Codice Penake, l'Ausrità giudisiaria.

CAPO III

ACCEPTAMENTO DEI DECESSI

Art.8

Avvenuta la demuncia del decesso, il Sindaco ne fa eseguire la constatazione dal medico necrascopo, che rilaccerà l'apposito certificato previsto dall'art. 1 41 sull'ordinamento dello Stato civile, 9 luglio 1939, n. 1238.

In seguito alla constatazione di morte, il

Sindaco, o per esso l'Ufficiale dello Stato civile, darà l'artorissazione per il trasporto e la sepoltura della salma.

APR. 9

L'anterissazione di cui all'articolo precedente è si bordinata al mulla esta dell'Anterità giudiziaria nei casi di morte deviti a causa delittucca e nel çuse che si tratti di sepolture di membra, pessi di cadavere ed cesa meme contomplato nell'art. 5.

CAPO IV

Periodo di osservazione dei cadaveri

ART. 10

Messun cadavere può essere chiuso in cassa, nò può essere sottoposto ad autopsia, id imbelsamesicne, a trattamenti conservati, nò essere immato, tumulato, cremato prima che miano trascorse 24 cre dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, maciul
lamento ed altri con note tanatologibhe assolutamente si
cure, accertate dal medico necroscopo.

ART. 99

Nei casi di morte improvvisa e di sospetta morte apparente, su proposta del medico nacroscopo, deve essere autorizzato un più lungo pediodo di osservazione, che di regola non può eccedere le 48 ore.

Nei cami in cui la morte sia dovuta a malattia infettéva-diffusiva o il cadavere presenti segni di inimiata decomposizione, e quanto altre speciali regioni lo-richia fano, su proposta dell'Ufficiale senitario, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a mono di 24 ore.

Il Sindaco, in tali casi, può ordinare anche il trasporto urgente del cadavere, in carro chiuso, alla camera di deposito del cimitero per il prescritto periodo di osservazione e disporre per la disinfesione dell'abitazione deb defento.

ART. 13

Durante il periodo di osservazione il cadavere non deve essere lasciato in abbandono nè posto in condizioni tali che possono impedire eventuali manifestazioni di vita.

I cadaveri di deceduti per malattia infettiva diffusiva devono essere protetti, mediante opportuni veli, dalle mosche e da altri insetti e si devono adottare nei loro riguardi tutte quelle misure cautalative, even tualmento prescritto dall'Ufficiale sanitario, per evitare ogni contatto diretto o indiretto.

APE. 14

Per il prescritto periodo di osservazione possono essere ricevute nell'apposito locale del cimitero le salme di persone: a) - morto in abitazioni anguste e povere che siano inadatte o nelle quali sia pericoloso il mantenerie per il periodo di osservazione:

b) - morte in seguito a qualsiasi accidente sulla

pubblica via o in luogo pubblicos

e) - ignote, di cui debbe farsi esposizione & pubblico per il riconoscimento.

ART. 15

" permesso ai parenti ed a chi ne assume le veci di assisture le salme di cui alle letture a) e b) del precedente articolo.

CAPO V

Deposizione dei cadaveri nei feretri

ART. 16

Prescorso il periodo di osservazione il cadavere deve essere rimosso dal letto e deposto nel feretro.

Il cadavere deve essare vestito o quanto memo avvolto in un lemadolo.

ART. 17

Quando la morte sia dovuta ad un malattia infettivadiffusiva il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenguolo imbevuto di soluzione disinfettante.

A San Contract Secretary Marie Law Contract of the Marie Law Contract of the C

Mella cassa non può essere deposto più di un cadamere. Madre e neonato murti all'atto del parto possono essere rinchiusi nelle stesso feretro.

ART: 19

le famiglie povere harmo gratuitamente dal Commo la cassa e la prestazione del servizio dei metrofori.

ART, 20

La cassa delle salme da immagre nei campi combni del cimitero deve essere di legno dolca ed avere le pareti di une spessore medio di due dentimetri. Essa deve essere castruita con riguardo all'igiene ed al decore e deve essere comi spondente all'esigenza del cadavere.

ART. 21

Le salme destinate alla tumulazione, ambe temporenno, devomo essere chiuse in duplice cassa, l'una di legno forte, l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiude quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba poverizsata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente.

Lo spessore delle pareti della cassa metallica non deve essere inferiore a 7/10 di mm. se è di minco.

di cm. 4 e le tavole devono essere di un sol perse.

le intersecazioni delle diverse facce della cassa debbono essere rimnite con intaglio a coda di rondine.

Le congiunture debbono essere, incltre, saldate con buon mastice e assicurate mediante chiedi a vite disposti di 20 in 20 cm.

La cassa deve essere carchista con liste di lamiere di ferro larghe non meso di ca. 2 e distanti l'una dell'altre nen più di 50 che

ART, 22

éu ogni feretro deve essere collocata una targa di pionbo col nome, cognome ed anno di morte del defunto, impressi di martello.

CAPO VI

1

Trasporto e consegua dei cadaveri al cimitaro

ART. 23

Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al cimitaro viene effettuato a cura del comme in apposito curro chimo con l'esservanza delle disposizioni contemate megli artt. 13 e segg. del Regolemento di Polizia Martuaria 21 dicembre 1942, n. 1880.

Esso è gratuito per i poveri ed a pagamento per gli

ART. 24

Il trasporto può essere eseguito, a richieda della faziglia del defunto, anche con servizi e trattamenti speciali.

ART. 25

Le caratteristiche dei carri funebri, le tariffe di



noleggio, le modalità di tresporto sono stabilito dell'Abministrazione commale in apposito regelemento.

ART. 26

Il trasporto al deposito di conservazione delle selpe di cui alle lettore a) e b) dell'erte 14 deve conser elfettuate in modo da non ostacolare eventuali manifestazio ni di vita.

ART. 25

L'accompagnemento del feretro in forma solemne o le cerimente religiose desces complessi nelle pre di giorno che intercedono dell'alba al tramonto.

Il corteo functure deve,d i regola, seguire la via più breve dell'abitazione del defunto alla chicea e da questa al cimitero o direttamente dall'abitazione al cimitero qualora non vengano eseguire funcioni religiose.

ART. 28

Quando concorrano ragioni di necessità pubblica, il Sindaco può vietare che il trasporto del feretro si effettui con solamnità o accompagnamento di persone, all'infuori di quelle strettamente necessarie al rito religioso, ordinando chela salma venga trasportata immediatamente al cimitero.

ART. 29

Durante l'accompagnamento funebre di personaggi illustri, il Sindaco può prescrivere la chiusura dei negozi e degli esercisi pubblici e artinare sin sia inalberata sugli edifici privati la bandiera tricolore a mezz'asta.

63

Nessun cadevere può essere tresportato, per la sepoltura in luogo diveso dal cimitero e fuori del comune sensa la preventiva autorizzazione prefettizia a norma dell'art. 339 del T.V. delle leggi samitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e dell'art.21 del regolamento di polizia mortumnia 21 dicembre 1942, n. 1880.

ART. 31

Il cadavere de trasporterai fuori del territorio commale deve essure chiuso in duplice cassa, confesionata in confermità delle prescrizioni di cui all'ert. 21.

Perl trasporto in comme che disti non più di 25 km., salvo il caso di malattie infettive diffusive per cui occorre sempre la duplice cassa, non si applica la disposisione contenuta nal primo comma del presente articulo quando il trasporto stesso, dal luogo della salma ai cimituro possa fersi direttamente e con idoneo surro mortua-

ART. 32

Per il trasperto fuori comune nei mesi di maggio; giugno, luglio, agosto e settembre, la salma deve essere iniettata nel torace e nella cavità addominale di almeno un litro di soluzione di sublimato corrosivo si al 3 per mille o di scido fenico al 5 per cento o di formalina al 30 per cento, e deve essere avvolta in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salma che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiunge dopo 24 cme di tempo.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano quando si tratti di cadaveri sottoposti ad imbalsamanione o ad altri trattamentia conservativi?

ART. 33

l'Ufficiale samitario ed un incaricato del Sindaco redigerant, in deplice copia, apposite processo verbale delle persolani relative al cellocamento del feretro nelle casse ed all'eventuale trattamento conservativo di cei al 1º comma del procedente articolo.

Una copia di detto verbely verrà consegnata all'incaricato dello Stato Civile che deve accompagnare e scortare il feretro o l'altrà verra depositata negli uffici commali.

ARTS 34

Per i cadavari provenienti de altri commi l'Ufficiale delle State Civile rilaccerà il permesso per il seppolitmente solo depe essersi accertato della regolarità del decrete prefettimio di autorissazione al trasporto.

ART. 35

Massum cadavere può essere ricevuto nel Cimitero per essere immato o tumulato sensa la presentasione al custode dell'autorissamione scritta rilasciata dell'Ufficiale di Stato Civile.

CAPO VII

Immericai

APE-16

L'area del cimitero è divisa in area per sepolture commi ed area ad uso privato.

APt. 37

"李李

Le avec destinate alle septiture commi sono suddivise in riquedri e, entre cissum riquetro, le fosse sono situate l'una sommée all'altre in file continuate simméplicamente si muri di ciuta ed al viali interni di commicazione. Une e più di tali riquedri è destinato per la immessione di salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni.

APE, 18

Nei campi comuni, le operazioni di escavazione della fosse e quella di immazione vengono compiute a cura degli interessatio

ART. 39

L'occupatione di tali fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo in ciascuna di esse in modo alternato, cpsì che resti sempse libero un posto fra due fosse occupate. Compiuto un primo giro di occupazione, dei posti dispari di uno dei riquadri, si ricomincerà con lo stesso ordine ad usufruère dei posti rimasti liberi.

ARTa 40

Le fosse per immasioni deveno essere scuvate fino a due metri di profendità dal piano di superficie del cimitero e di velta in volta secondo il fabbisomo.

Dopo armyi deposto il feretro, la fessa deve escene subito colmuta in nodo che la terra scavata alla superficio sia nessa interno al feretro e quella afficrata dalla profondità venga alla superficio.

ARTA 41

le fosse per immandoni di cadaveri di passone aventi citre 10 anni di età detenno avere, malla parte più profenda (a due metri) la lunghessa di metri 1,80 e la larghessa di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,60 da ogni lato.

ART. 42

le fosse per immasioni di cadaveri di fanciulli di età inferiore si dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (a due mtri) una lunghozza media di m. 1,50 , una larghozza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da egui lato.

ART. 43

Ogni fossa destinata a sepoltura comune viene contrassegnata da un cippo o croce, costruito da materiale resistente all'amione disfregatrica degli agenti atmosferici, portante un numero progressivo e la indicazione dell'anno di seppollimento.

ART. 44

Ogni cadevere destinato all'immasione deve esgere chiuso

in cassa di legno dolce, a norma dell'art. 20 e sepolto in una fosse separata dalle altre. E' fatta eccesione per il case di cui all'art. 18.

ART. 45

di lapidi ed altro segno funerario e la coltivazione di piante ad arbusto.

ART. 46

Sulle fosse del campe comune è proibito collectre stabilmente corone o ficri metallici o di celluloide. E' fatta eccesione per il periodo dal I° al 3 novembre. E' altresì vietato colloctre sulle fosse oggesti non decorosi.

ART. 45 bis

Il Comme tiene a disposizione apposita area per costru sione di tumuli in sito monumentale. Tali tumoli, che sono fosse con fondo a pareti e voltina in buona muratura e chiu si ermeticamente, dovranno essere costruiti dal concessiona rio.

La collocazione delle lapidi e mommenti è subordinata al pagamento delle tasse previste ed al visto dell'Autorità Comunale.

Il prezzo fissato per tale terreno è stabilito nella acclusa tabella.

CAPO VIII

Tumulazioni

ART. 47

La tumulazione di salmen è consentita solo negli

appositi loculi costruiti dal Comune e nelle sepolture private, costituite da tombe individuali, tombe di famiglia e cappelle gentilisie.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere chiuse in duplice cassa a norma dell'art. 210

ART. 48

L'uso dei loculi è concesse in perpetuo od a periodi trentennali, salvi i casi di cui al specessivo art. 57.

ART. 49

Per ottenere la concessione del loculo, l'interessato deve incitrare al Sindaco, su competente carta da bello, apposita richiesta e provvedere al pagamento della tassa prevista nella tabella allegata al presente regolamento.

Le spese del relativo contratto sono a carico del concessionario.

ART. 50

Non appena introdottovi il feretro, il loculo deve essere chiuso a mattoni e calce. Sulla parete esterna deve altresi essere apposta una lastra di marmo.

Il testo della epigrafe deve essere autorizzato dall'autorità comunale previo pagamento della tassa di cui alla tabella allegata al presente regolamento.

La spesa per la chiusura, per la lastra di marmo e per la mamutenzione del loculo sono a carico del concessionario.

•			
			-
			•
			•
			•
			-
			•

Qualitra il concessionario non compia nel termino fissatogli dell'autorita commale le spese intimategli, queste sarenno fatte eseguire a sue spese dal comme. L'esamione relativa verrà fatta col sistema privilegia to previsto dalla legge sulle Esatteria.

ART. 51

In clascuma loculo a pagamento può consentirsi, su richiesta dei parenti, la tumlenione salme di congiunti nei repporti l'una sull'altra mediante separenione con solotta di casento, previa caservansa delle norme igianico sanitarie par aucertarsi caso per caso dil'Ufficiale Sanitarie e previo pagamento dell'importo in misura equivalente ad un loculo e messo.

ART. 52

Il diritto d'uso del loculso è circoscritto alla sola persona per la quale è stata fatta la concessione. Non può pertanto essere ceduto ad altri in alcun modo, nè per qualsiasi titolo.

ART. 53

La concessione in perpetuo si estingue ed in loculo ritornerà nella piena disponibilità del comune qualora, essendo trascursi due anni dalla morte della persona per la quale è stata fatta la concessione, non sia stato occupato con la salma di detta persona.



La concessione trentennale è rinnovabile di trenta anni.

verso pagamento della differenza di tansa, se la gichiesta viene effettuata entro ciaque anni dalla data del contratto della prima concessione. Trascorso tale termine, la conversione può effettuarsi solo verso pagamento dell'intera tassa prevista per la concessione in perpetuo.

ART. 55

Nel caso che il feretro, prima della scadenza della concessione, venga estumulato per essene trasferito in altro luogo, il loculo ritorna nella piena disponibilità del Comune ed il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo.

ART. 56

Sono applicabili per i loculi le disposizioni di cui all'art. 48.

Ogni ornamento sia stabile che provvisorio per i loculi dovrà essere contemuto entro la inquadratura della lapide e non potrà avere una sporgenza superiore ai 5 cm.

ART. 57

Nei locali possono essere depositate temporamemente verso pagamento della tassa di cui alla tabella allegata, le salme destinate ad essere tumulate in tombe o cappelle



ancora da costruire, qualora gli interessati abbiago glà presentato e presentino domanda per ottenere la concessione dell'area necessaria alla costruzione.

Wei loculi verranno altresi depositato tempereneamento, verro pagamento della tassa di cui alla allegata tabella, lo salmo destinuto ad essero trasportato fucri del commo, qualore il trasporto, per qualsiasi regione, debba essero differito.

In tali casi non è obbligatoria l'apposizione della lagtra di marmo di cui all'art. 50,

ART. 58

Per la conservazione dei resti mortali probenienti dalle esumezioni ordinarie e straordinarie e che la famiglie non intendessero mandare nell'esserio comme vengono concessi appositi loculi-esseri costruiti del comme.

ART. 59

La concessione dei loculi ossari è fatta alle stesse condisioni generali previste per la concessione dei loculi normali e verso il pagasento della tassa allegata al presente regolamento.

ART. 60

In egni leculo-essario non possene essare collocati che i resti di una salma. Tali resti devene essere chiusi in una cassetta di legno consistente.

Per ottemere la concessione di aree per la costruzione di tombe, di cappelle gentilizie o di altra sepoltura privata, gli interessati devono presentare all'Autorità commale apposita desanda miatta in competente carta bollata.

A tale demanda deve essere allegata la ricevuta comprovante l'effettuato versamento nella cassa commale della tassa prevista nella tabella allegata e, in dupli ce esemplare, il progetto della sepoltura de costruire.

ART. 62

La concessione è fatta in perpetuo ed è subordinata al milla osta del Prefetto a norma dell'art. 69 del regolamento di polizia mortuaria 21 dicembre 1942, n. 1880.

Le spase del relativo contratto, da redigersi dopo che la deliberazione è divenuta esecutiva, sono a carico del concessionario.

ART. 63

L'area concessa non è commerciabile e pertente non può essere ceduta, a qualsiasi titolo, a termi.

ART. 64

Il concessionario deve costruire la tomba o la cappella gentilizia nell'area avuta in concessione entro due auni dalla data di approvazione del progetto da parte della Giunta Municipale, sentita la Commissione comunale per l'edilizia.

Non provvedendo alla costruzione entro tale termine egli decadrà dalla concessione, con la perdita di ogni tassa pagata. L'antorità può di volta in volta, per perticolari cirecetance, concedere una prorega al termine di cui al I° coma del presente articolo.

ART. 6

le cappelle gentilizio, le tembe e qualciesi altre sepelture private sen pessone aveve alone aperture di commicazione con l'esturno del Gizitero,

ART. 66

Le tombe e le cappelle gentiliaie possone essere poste in uso seltanto dopo il collando effettuate da apposita commissione tecnico-sanitaria.

La spesa per il collando è a curaco del concessio-

ART. 67

Helle sepolture private il diritto di uso è riservato alla persona del concessionerio e a qualle della propria famiglia ovvero alle persona regolammente iscritte all'ente concessionerio.

Il diritto di uso di cui al coma precedente non può essere, sia parzialmente che totalmente, ceduto ovvero trasmesso, tanto per atto fra i vivi quanto per atto di ultima volontà.

La cessione o trasmissione lascia sempre inalterati gli obblighi imposti dal comune all'originario titolore della concessione.

ART. 68

Per ogni tumulazione o traslazione di salma nelle o dalle tombe o cappelle gentilizie, competone al comme le tasse previste nella tabella allegata al presente regolamento.

•			
			•
			=
			•
			-
			•
			•

Helle tombe di famiglia e nelle cappelle gentilisie può, in via occezionale, essure permessa la tranlazione della salma di persona estranea, verso pagamen to al comme di una somma uguale alla tassa stabilita per la concessione dei locali transcompli.

Melle tombe di famiglia e melle cappelle gentilinie può essere altresi consentita la tumniazione prevvisoria di mime di persone estrunce destinate ad essere tumniate definitivamente in sepolture private ancora de costruire e di salme destinate ad essere traspogtate fuori comme, qualore non vi sia dispenibilità di loculi nei quali tali salme dovrebbero essere depositate ai sensi dell'art. 57.

ART. 70

I loculi, le celle, le tembe e le cappelle gentilizie devono essere mantemate in solido e decoroso stato a cura e spese del concessionario. In caso di inadempimento, l'Autorit)à comunale imporrà l'esecusione delle necessarie opere di namutenzione entre un tennine di tempo determinato. Qualora il concessionario ritardi o rifiuti di eseguirle, si provvedorà d'ufficio e le relative spese saranno riscosse con il sistema prévilegiato previsto dalla legge sulle Esattorie.

ART. 71

Le tome, le cappelle gentilizie e qualsiasi altra sepoltura privata ritornano nella piena dispomibiliyà del comune per inadempimento di atti di possesso per un trentannio da parte del concessiona) rio e dei suoi aventi causa.

ARY. 72

Le epighafi da apporre sulle tombe o all'esterno ed all'interno delle cappelle gentilizie devono essere preventivamente approvate dell'autorità communic, Tali imprinioni sono soggette alla tassa di cui alla tabella allegata al presente regolamento.

CAPO IX

Norme per2 l'esecusione di lavori in gamere nel cimitero commale

ART. 73

Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni, i concessionari dorranno curere la massima diligensa nel complere le opere per evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private.

ART. 74

Nei giorni festivi è permesso lavorare quando si tratti di opere urgenti che non permettono deroga:

ART. 75

I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di lore interesse, potrarro occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale di costruzione e degli armesi da lavore, salvo a rendere agombro il terremo appena ultimati i lavori.

Mel cimitero dovrà introdursi soltanto calce spenta essendo vietato di spegnervi calce per compiere i lavori. Tutto il meteriale da costmuigno e dei manufatti dovrà essere introdotto mal cimitoro in condizione di essere some altro adopurato evitando le opere di lavorogione.

ART - 77

me e per il pessaggio del personale, devesi seguire l'itinererio prestabilita dal custode.

ART. 78

Tutto il materiale protenieste dallo scaro e delle opere di desolizione, come il materiale di miliato non potrà restare nel cimitaro, ma dovoà emere tresportato al pubblico scarico.

sere materiale di scerico per ricoprire i bassifondi.

ART. 79

E' in facoltà del comune, valendosi delle disposizioni degli art. 53 e 55 del T.U. Legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 363, di far demolire tutte le opere costruite in deroga od anche con materiale non autorizzato dal Regolamento edilizio o dall'intorità comunale.

Analogmente spetta al Sindaco di far sospendere l'esecuzione delle opere in contravvenzione al Regolamenti commali oppure agli ordini tassativemente ispartiti.

CAPO I

Emmasioni

ART. 80

Le chammioni sono ordinario e stranvinario,
Le commutani estinario si eseguino dopo un
decennio dalla immandono, Le fusse, liberate dai resti del feretro, si utilimano per move immanioni.
Le esumazioni stranvinario h anno luogo quando, a pre
scintero del termo transverso del sepuellimento, i Cadavo-

scindere del tempo trascurso del seppellimento, i cadavori-vengono disseppelliti der infagini nell'interesse della giustisia o per essere trasportati in altre sepolture.

ART. 81

le estrazioni ordinerie vengono eseguite, sendato il decennio di termenione e senua speciale untorizzazione, del custode del cimitoro, setto la propria responsabilità, a seconda del bisogno.

I parenti, gli eredi e altre parti interessate, avvertiti del giorno e dell'era dell'esumasione, possono assistore alle relative operazioni.

..... 4...

APT. SR

Le odsa che si rimpengeno nelle operazioni di escavazione del terreno per le esmazioni ordinarie devono essere diligentemente reccolte e depositate nell'ossario comme, a meno bise coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglismo per deporte nel locali ossari da essi avuti in concessione:

Gli avanzi degli indementi, casse, edc. devono essere raccolti a parte e incementi nell'interno del

cimitero.

		•
		•
		•

Le pietre presione, gli anelli, le monete e, in genere gli oggetti di valore che veniseero rinvennti, sarenno consegnati all'ufficio commale per essere restituiti agli erodi del defunto, se questi sarenno reperibili, od altrimenti alienati a favere del commo.

ART. 84

Le emmanioni strancdinarie si eseguono:

a) dietro erdine dell'Antorità gindislaria,
in qualunque mese dell'amme:

b) distre autorismanione del Sindaco, por trasportare la salma in altre sepolture o per cremarie,

sono nei mesi da ottebre ad aprile.

L'autorissasione di cui alla lettera b) non potrà essere data per le salmen di persone morte di mantia infettiva contagioso se non siano trescersi alzeno due anni dalla norte e sempre che l'Ufficiale Sanitario dipolismi che l'asumanione può essere eseguita semma alcun pregiudizio per la pubblica salute.


ART. 85

Le esumazioni stracrdinarie devono essere eseguite alla presensa dell'Ufficiale Sanitario e del custode.

Dalle operazioni compiute deve essere redatto
processo verbale in deplica copia, delle quali'una deve
rimanere presso il custode e l'altra deve essere depositatà all'ufficio commale.

ART. 86

Per le estassioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziatia, le salme devono essere trasportate mella sala delle autopsio con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.



CAPO XI

Settemberioni

ART.87

Le estimulacioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, vengono eseguite dal custode del cimiture, sotto la propria responsabilità, allo scadere del periodo della concessione:

I foretri estumizati devene essere immato dopo ever praticato nella cassa metallica un'opportuna eper tura al fine di consentire la ripresa nel processo di mineralizzazione del cadevere.

ART. 88

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualinque mese dell'anno l'estumilacione dei feretri definati ad essere trasportati in altra sede a con dizione che, sperta la sepoltura, l'Ufficiale sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi sensa progiudizio per la pubblica sante.

AET. 89

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni degli articoli 82 - 84 (ultimo comma e 86.

CAPO XII

Trattamenti per la conservazione dei cadaveri Cresazioni - Autosie

ART.90

Per fare eseguire su un cadavere l'imbalsamazione

o un trattamento per temporanea conservazione deve essere chiesta apposita autorizzazione al Sindaco il quale la concede previa presentazione:

a) di una dichiarazione del medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento

che intende seguire:

b) di distinti certificati del madico curante e del medico merrescopo cje escludano il sospetto che la morte sia dovuta a reto;

c) del comsenso scritto della famiglia alla que-

le appartiene la salma;

Tali trattamenti, da iniziarsi soltanto dopo trascurso il prescritto periodo di osservazione, devono essere praticati nella sala per le autopsie o, in mancansa, nella casera morturaria e sotto il diretto e personale controllo dell'Ufficiale sanitarie.

ART. 91

Le autopsie, fatta essezione per quelle praticate megli ospedali o per ordine dell'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite senza l'atorizzaione del Sindaco ed il consendo della faziglia alla quale appartiene il cadavere.

Le autopsie, autorizzate dal sindaco debono essere effettuate nella sala a ciò destineta o, in man-) camea, nella camera mortuaria con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 40 del regolemento di polizia aprtuaria, 21 dicembre 1942, n. 1880.

ART. 92

Dopo l'autopsia il dadavere deve essere ricomposto con la maggior cura possibile.

ART. XIII

Vigilanza e polizia del Cimitero

ART. 93

la vigilanza del cimituro spetta al Sindaco che la ita a mezzo dell'ufficiale sanitario, condimento dal

tode e dagli agenti municipali.

L'ufficiale sanitario deve accertarsi che nel cimitero siano osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sia generali che locali, e promidvere tutte le misure speciali di urgenza che si appalesino necessarie mall'interesse della salute pubblica.

ART. 94

Nel cimitero devono essere ricevuti:

a) i dadaveri delle persone morte mel territorio del comme, qualunque po fosse in vita la residensa;

b) i cadaveri delle persone morte fuori dal

mme, ma aventi in esso, in vita, la residenza:

- c) i cadaveri delle persone non demiciliate in vita cel comme, e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento din una sepoltura privata estatente nel cimitero:
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento dopo il quarto mese.

ART. 95

L'orario per la visita al cimitero viene fissato dal Sindaco con apposita ordinanza affissa sul cancello di entrata.

ART. 96

L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni. Et fatta ecceziono per le speciali corrozzelle o tricicli montati da invalidi.

			•
			•
		•	

ART. 97

E' vietato l'ingresse alle persone in stage di ulmischessa o di esaltazionet alle persone secondition) temeste vestite ed al regazzi inferiori ai dodici suni, non accompagnati da persone adulte.

E' vietato nel cimitero di chiedere gl'elenosi-

ART. 98

E' vietato introdurre nel cimitero camo o altri amimali, di portarvi strumenti musicali, armi da caccia, ammeni da lavoro, attremzi di sporta, biciclette, ecc.

ART. 99

Le persone immasse nel cimitero devono compertersi seriamente e convenientemente, astemendosi dal Cantare, fischiare, discutere al alta voca, fumera, ecc.

ART. 100

e' victato recare danni ai mamufatti, alle pinte, alle aiuole, di non seguire i viali lungo il percoreso od i sentieri che conducono alle tombe.

ART. 101

I contravventori alle disposizioni contenzte negli artt. 104,105, 106, 107, 108 e 109, a cura del custode e degli agenti municipali, saranno espulsi dal cimitero e sarà loro accertata la contravvensione.

ART. 102

Totte le persone addette ai lavori nel cimitero devone rigoresamente conservere gli crdini superiori e at temersi alle diposisioni volta per volta impertite dal personale addette al servisio di vigilanza. Esse devono temere in arteriore particolarmente serio.

ali impobardinati e quelli che non si comportano enzuenientemente vengono allontanati dal lavero e non possono più espervi armessi per tale scopo.

ART- 103

Il lavaggo e la pulisia delle tembe, delle cappelle e delle lapidi sono generalmento consentiti tutti
i giorni eccettuati i festivi, durante l'apertura del
cimitero, salvo limitazioni eccesionalmente stabilite.
Bei giorni di festa è permesso di porture, a
messo di recipienti, a mano, acqua per innaffisso i
figri e le erbe delle aiuole.

ART. 104

Presso il custode trovasi depositato un registro sul quale si possono stendere i reclami che il custode entro 24 ore deve commicare all'Ufficiale samitario.

ART. 105

far abbattere, a cura dell'ufficiale tecnico municipale, le opere imperfette, sconvenienti o deteriorate in contra sto con la serietà edilisia e col decoro del luogo. La stessa facoltà la compete per fare rimuovere lapidi, cuspidi, giardini, lastre di piera, vasi, lampade, corone

di ficri, ecc. che ingombrino il suolo pubblico o dinneggino spere commali e private.

ART- 106

Le sepolture private fueri del cimitaro, eventualmente astorianate ai sensi degli articoli 340, 341, 342 del 1984 delle leggi sanitario 27 luglio 1936) n. 1865, seno setroposte alla vigilanza dell'Autorità commale, come i cimitari.

CAPO XXV

Custodia del cinitero

ART. 107

Al servisio del cimitero è addetto un custode nominato alle condizioni giuridiche ed economiche di cui al Vigante regolamento organico del Comme.

Egli è incaricato della esecuzione del presente regolamento per la parte che concerne la sorveglianza, la nettessa, la conservazione del cimitero e la tenuta dei registri. Custodisce le chiavi del cancello d'ingresso e dei locali annessi al cimitero.

ART. 108

Il custode del cimitero ha inoltro i seguenti obblighi:

1 - ritirare per ogni cadavere ricevuto e conservare presso di sè l'autorizazzione di cui all'art. 35;

2 iscrivere giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

a) le immazioni che yengono eseguite, precisan-

do il nome, cognome, paternità, età, luogo di nescita del defunto secondo risulta dall'atto di autorizzazione sopra comato, l'anno, il giorno e l'ora dell'iremesione, il remero arabico portato dal cippo e il mesero d'ordine della bolletta di ogni seppellimento:

b) le generalité, come sopre, delle persone i qui dadeveri vengene tambeti, cen l'indicazione del

sito dove some stati deposti:

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadavari vengene cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle cemeri nei cimitero o del luogo in cui sono trasportate, se fuori del cimitero, secondo quanto risulta dell'autoriamesione prefettiale;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per emmazione, tumulazione, trasporto di cadavari o di

ceneri, ecc.

ni:

I registri di cui sopra devono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici commali e governativi. Un escaplare dei medesiai deve essere consegnato ad egni fine di amo al Comme, per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode

3 -- Sorvegimiare i cadaveri deposti nell'appo-

sito locale per il periodo di osservazione:

4.- provvedere alla escavazione delle gosse occurrenti per le immazioni ed alla sepoltura delle salme;

5.- provvedere alle esumazioni ed estumulazio-

6.- provvedere a raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadeveri esmati o estumulati ed a bruciare nell'interno del cimitero stesso i resti dei Feretri e degli indumenti;

. .

•

4

7 -- tenere aggiornata, con gli appositi cippi, la mumerazione delle tombe nea campo comme:

6. Vietare il collocamento di croci, lapidi, incrisioni e l'esecusione di qualsiasi lavoro semma il permesso seritto dall'antorità comunale:

9.) provvedere alla pulizia dei viali, dei sentiori, degli spaci fra le tembe e, in genere, alle nettessa di tutto il cimitero e della zona circostante, nonchè alla coltivazione di piante; siepi e ficri collocati nell'interno del cimitero stesso e lungo il viale di accesso;

10 - Custodire gli attressi phosti al servisio del cimitero:

41 -- assistare gli incericati delle autopsie che vengono effettuate nel cimitero, provvedendo per le occurrenti esumezioni, levacri, disinfezioni ecc.;

12. Segnalara all'Ufficio comunale i danni e le relative riperazioni che si rendessaro necessarie sia alla proprietà comunale che alle sepolture privote:

13 -- Segnalare all'ufficiale samitario egni deficienza che vendase riscontrata dal punto di vista samitario:

14.4 demunciare all'ufficio comunale qualsiasi manomissione che avvenisse nel cimitero.

CAPO XV Sanzioni penali

ART. 109

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato, contem) plato dal codice panale o da altre leggi e regolamento dello Stato, e quando non siamo punibili ai sensi del regolamento di polizia mortuarda 21 dicembre 1943 n.1880.

sono accertate e iunite a norma degli artt. 105,107, 108 e 109 del T.V. della legge comunale e provinciale 3 merso 1934, M.383 e dell'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

ART. 110

Molle contravenzioni commese de chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o sorveglianes, nel caso di insolvibilità del condennato, sono applicabili le disposizioni dell'art, 196 del vigente Codice people.

CAPO XVI

Disposizioni finali

ART-111

Per quanto non è espressmente previsto nel presente regolamento, si richiameno le disposizioni contemute nel regolamento di polizia mortuaria 21 dicembre 1942, 1880, e nel T.V. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265.

ART-112

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione ai sensi di legge.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è revocato quello precedente. Sono altresi revocate tutte le disposizioni emanata dal comune in materia di polizia mortuaria contraria o comunque incomputabili con le norme del presente regolamento.

		•
		ŧ.
		•

Deliberate dal Consiglio comunale in seduta del

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pubblicato all'Albo Pretorio nel giorno festivo 15.5.1954 sensa opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Approvato dalla C. P. A. sentito il Consiglio Provinciale di Sanità, in seduta del

IL PREFETTO PRESIDENTE

F.to

Pubblicato per quindici giomi consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, e cioè dal genza opposizioni o reclami.


Visto: IL SIMDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

		• •
		· .
		•
		A

Omologato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la Sanità Pubblica ai sensi dell'art. 345 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, giusta comunicazione della Prefettura di in data

IL SEGRETARIO COMUNALE



Allegato A

TABELLA DELLE TASSE DI CONCESSIONE Fissate con delib. 9.2.951 nº 8 e 22.12.1953 nº79

f.				
l'end.	OGGETTO DELLA CONCESSIONE		TASSA	
†	Collocamento di croce su tomba del campo comme	1,4	wine.	
2	Collecamento di lapide, completa di epigrafe su		, i	
_	temba del campo comune	*	1015	
3	Cessione di loculo per salma di (in perpetuo	•	5.000	
4	persona adulta per 30 anni	*	4000	
7	Cessione di loculo per salma di in perpetuo	•	4.000	
ŀ	fanciullo inferiore ai dieci an per 30 anni	•	- 	7.
	TILL .	,		
5	Cessione in perpetuo di loculo ossario	*	1 100	
6	Cessione in perpetuo di area per la	-27		
	costruzione di cappelle, per ogni			
ŀ	metro quadrato o frazione di metro	ı		
į	quadrato		3.000	
,	Per egui epigrafe da apperre su loculi o tembe		31000	
1	Per ogni epigrafe da apporre nelle (se interna			
	cappelle gentilizie (se esterna	-	784	
.				
•	Per ogni tumulazione di salma pei loculi, tombe			
1	individuali e cappelle	¥	3,000	
0	Per ogni traslazione di salma dai loculi o tombe			
.	o cappelle Canno de Saina dai locuit o compe	#		
l	A 4000 Lave a 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	".		
11	Deposito provvisorio di salme in loculi, per ogni	L		
	-1 Land and		335	
2	Cessione celle mortuarie 1 e 4 fila	L	20.000	
13	" " n 2 e 3 fila	19	25.000	